

RICORSO N. 7375

UDIENZA DEL 5/7/2021

SENTENZA N. 2621

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dr. Massimo Scuffi | - Componente-relatore |
| 3. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il relatore, dr. Massimo Scuffi;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :

LATTEMIELE SRL

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e nei confronti di

TRD ITALIA SRL

*

*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decisioni, di analogo contenuto 111,112,113/2013 , l'UIBM accoglieva parzialmente 3 opposizioni presentate dalla TRD Italia srl fondate su varie registrazioni nazionali del marchio denominativo *RADIOMIELE* avverso le domande di registrazione presentate dalla Tecninvest srl, per marchi denominativi e figurativi, costituiti dalle parole LATTE e MIELE.

Le decisioni di accoglimento, con riferimento ai servizi per i quali era stata riscontrata identità e somiglianza, venivano assunta sul presupposto della somiglianza tra i segni, costituita dalla condivisione dell'elemento denominativo MIELE, ritenuto elemento particolarmente distintivo e dotato di originalità, non avendo alcuna attinenza con i servizi offerti.

Avverso tali decisioni, presentava separati ricorsi la società Lattemiele S.r.l., nel frattempo divenuta titolare delle domande di marchio a suo tempo presentate dalla Tecninvest s.r.l.

In relazione al ricorso 7375 con ordinanza n.2074 resa all'udienza del 22.9.2014 il procedimento veniva sospeso a sensi dell'art.295 cpc stante la pendenza avanti all'AGO di giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di invalidita' /inefficacia dei marchi di proprietà della TRD Italia.

Rimessa le causa in trattazione per conoscere l'esito della sospensione ,ivi veniva comunicato all'Ufficio che le parti avevano raggiunto un accordo e che i procedimenti pendenti(tra i quali il presente) sarebbero stati abbandonati non essendovi piu' interesse nel proseguire il contenzioso.

La Commissione nel prendere atto della comunicazione allegata dichiara pertanto cessata la materia del contendere ed estingue il presente giudizio.


Non vi sono richieste di spese.

PQM

La Commissione estingue Il giudizio per cessata materia del contendere.Nulla spese

Roma,5.7.2021

Il Cons.estensore



IL Presidente



Depositata in Segreteria

Addi 29-9-2021

IL SEGRETARIO

